

CONVENZIONE FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICO-SPECIALISTICHE PER IL SUPPORTO ALLA COMMISSIONE NAZIONALE DI SECOND OPINION IN EMATOLOGIA DELLA RETE NAZIONALE TRAPIANTI

TRA

IL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI, con sede presso l'Istituto Superiore di Sanità, sito in Roma, Viale Regina Elena n. 299 – 00161 (P.IVA/CF 80211730587), nella persona del Legale Rappresentante, Dott. Giuseppe Feltrin, domiciliato per la carica nella predetta sede di Viale Regina Elena n. 299, di seguito denominato "CNT"

E

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA, C.F. e P. IVA 05865511009, nella persona del Legale Rappresentante, il Direttore Generale Dott. Fabrizio d'Alba, domiciliato per la carica in Viale del Policlinico n. 155, 00161 – Roma

PREMESSO

- che CNT è istituito a norma dell'art. 8, L. 1° aprile 1999 n. 91 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti" presso l'Istituto Superiore di Sanità;
- che CNT, istituito presso l'ISS, a norma del D.lgs. 28 giugno 2012, n. 106 "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010 n. 183", riceve le linee programmatiche e di indirizzo da parte del Ministero della salute;
- che CNT, a norma del DM. 19 novembre 2015 "Attuazione della Direttiva 2010/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della Direttiva di Esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti", è organo, di cui si avvale il Ministero della salute, preposto al Coordinamento della Rete nazionale per i trapianti;
- che CNT, a norma dell'art. 8, comma 6 lettere f) e l) della Legge 1° aprile 1999, n. 91 ha funzioni operative per quanto riguarda l'assegnazione degli organi per i casi relativi alle urgenze, per i programmi definiti a livello nazionale e per i tipi di trapianto per i quali il bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale;
- che CNT, a norma dell'art. 8, comma 6, lettera m) e m-ter) della Legge 1° aprile 1999, n. 91 ha il compito di promuovere e coordinare i rapporti con le istituzioni estere al fine di facilitare lo scambio di organi, nonché di controllo sullo scambio degli organi con gli altri Stati membri dell'Unione Europea e con i Paesi terzi;
- che CNT, a norma dell'art. 4, comma 6, letto. d), ha il compito di definire e gestire i protocolli operativi per l'assegnazione ad altre Regioni degli organi non utilizzati nell'ambito della Regione di provenienza;

CONSIDERATO

- che con DM 27 ottobre 2004, veniva costituita all'interno della consulta permanente per i trapianti di cui all'art. 9, Legge 91/99, la "Commissione Nazionale per la Sicurezza" composta di professionisti delle varie discipline di interesse del settore Trapiantologico, con il compito di fornire alla rete trapiantologica una second opinion tecnica nella risoluzione dei casi complessi e nelle valutazioni multidisciplinari dei casi critici riguardanti le fasi del processo di donazione e trapianto, nonché dei casi di reazioni ed eventi avversi gravi;
- che le attività di detta Commissione hanno avuto continuità nel tempo determinando un rafforzamento della qualità e sicurezza del sistema;
- che, al fine di rafforzare le attività della Commissione, il Centro Nazionale Trapianti, intende avvalersi di professionisti con comprovata esperienza nel settore dell'ematologia e dei trapianti di cellule staminali emopoietiche;

- che in base all'art. 2, comma 308, lett. a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008) CNT può stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, per disciplinare la collaborazione concernente attività di comune interesse;
- che il CNT, con nota prot. 0032667 dell'11 luglio 2023 acquisita al protocollo aziendale con il n. 0026475, sollecitata con nota ricevuta prot. 0036068 del 5 ottobre 2023, ha espressamente richiesto al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I la possibilità di potersi avvalere della collaborazione del dott. Corrado Girmenia per il supporto sulle tematiche di carattere ematologico;
- che l'attività richiesta, contribuendo al miglioramento della qualità e sicurezza del sistema trapiantologico, è compatibile con i fini istituzionali dell'Azienda, essa stessa autorizzata allo svolgimento di attività trapiantologiche;

ATTESO

- che la consulenza oggetto delle intese tra le Aziende è regolata dall'art. 91 del nuovo C.C.N.L. dell'area sanità triennio 2019-2021, sottoscritto in data 23 gennaio 2024;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

(Oggetto)

1. L'Azienda si impegna a collaborare con la Commissione nazionale di sicurezza c.d. second opinion nazionale in ematologia della Rete nazionale trapianti, tramite il professionista così come individuato all'art. 3.
2. La Commissione ha lo scopo di supportare gli operatori della rete nazionale trapianti nella valutazione dei casi critici e dei rischi di carattere ematologico, nelle fasi di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule, per il funzionamento di tutta la rete trapiantologica, nonché di collaborare con il Centro Nazionale Trapianti nella predisposizione delle linee guida e dei protocolli operativi della rete nazionale trapianti.

Art. 3

(Individuazione dei membri della commissione)

1. L'Azienda per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 designa il Dott. Corrado Girmenia, Dirigente medico presso la UOSD Pronto Soccorso e Accettazione Ematologica del Dai Ematologia, Oncologia e Dermatologia.
2. Le attività che ricadranno sul professionista sono parametricate sull'attività di second opinion effettuate nell'ultimo biennio di attività della rete trapiantologica.
3. Il professionista/dirigente è tenuto all'osservanza dei principi impartiti dal Centro Nazionale Trapianti e in particolare delle linee guida e dei protocolli operativi operanti nel settore trapiantologico.
4. Il rendiconto delle attività sarà elaborato sulla base dei dati raccolti dal Centro Nazionale Trapianti e inviati all'Azienda di appartenenza per la relativa contabilizzazione.

Art. 4

(Durata del contratto)

1. La presente Convenzione ha validità un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione

Art. 5

(Importo e modalità trasferimento)

1. Per l'attività di cui all'art.2 del presente contratto, il CNT corrisponderà l'importo complessivo di euro 10.000,00 (diecimila/00) all' Azienda.

2. Detti importi, determinati tenendo conto del numero complessivo di second opinion compiute, saranno trasferiti all' Azienda per le attività dalla stessa compiuta in rate trimestrali.

3. Il CNT provvederà, nel rispetto di quanto pattuito, al trasferimento degli importi dietro presentazione di fattura, secondo le modalità di seguito indicate:

- Enti soggetti alla Tesoreria Unica, di cui all'art. 35 del DL n. 1 del 24/01/2012, debbono accreditare il codice IBAN IT72U0100003245348300306129, della contabilità speciale accesa presso la Banca d'Italia.

Art. 6

(Riservatezza)

1. L'Azienda si rende garante che il personale da essa destinato all'esecuzione della presente Convenzione mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi, il segreto per quanto riguarda le informazioni confidenziali che otterrà per lo svolgimento dei compiti connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 7

(Recesso e risoluzione)

1. Le parti possono recedere dalla presente Convenzione dandone comunicazione scritta all'altra parte tramite posta certificata, con un preavviso di trenta giorni.

2. In particolare il CNT si riserva di esercitare la sopra indicata facoltà nel caso di interruzione per qualsiasi causa dell'attività connessa al progetto di cui all'art. 2 nonché nelle ipotesi in cui il Centro Nazionale Trapianti rilevi che il professionista designato per l'esecuzione dell'attività, ai sensi dell'art. 3, assuma atteggiamenti contrari ai contenuti della presente Convenzione.

3. Resta peraltro inteso che la risoluzione del contratto non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare nei confronti dell'altra pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto.

Art. 8

(Copertura Assicurativa)

1. Il regime assicurativo dei professionisti è disciplinato in conformità alla vigente disciplina generale in materia.

Art.9

(Privacy)

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, strumentale allo svolgimento delle attività oggetto di Convenzione, le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
2. Sarà cura di ogni Titolare del trattamento provvedere all'adempimento degli obblighi sanciti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii.

Art. 10

(Conflitto di interessi e codice di comportamento)

1. La professionista si astiene dal prendere decisioni e svolgere attività che possano configurare un conflitto d'interessi con l'Azienda di appartenenza, ai sensi del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 - "Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" e del Codice etico e di comportamento aziendale.
2. Si richiamano le disposizioni adottate dall'Azienda in materia di conflitto di interesse e codice di comportamento.

Art. 11

(Prevenzione della corruzione)

1. Il professionista, coinvolto nelle attività del progetto, rispetta le misure per la prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità previste nella vigente normativa sulla prevenzione della corruzione (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi) e nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 - 2026 (Sezione 2.4 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA).

Art.12

(Trasparenza)

1. L'Azienda, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm. e ii., provvede alla pubblicazione di tutte le informazioni dovute, sul proprio sito istituzionale.

Art. 13

(Norma di rinvio e disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.
2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro competente è quello di Roma.

Art.14

(Registrazione e bollo)

1. La presente Convenzione viene sottoscritta con forma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella dell'allegato A del D.P.R. N. 642/1972 – Tariffa parte I, è assolta dal CNT.

2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 131/1986 – Tariffa parte II, le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale, data dell'ultima sottoscrizione

Per il Centro Nazionale Trapianti

Il Legale Rappresentante,

Direttore Generale Dott. Giuseppe Feltrin

Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I

Il Legale Rappresentante,

Direttore Generale Dott. Fabrizio d'Alba